



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO E
L'ORGANIZZAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 14/04/2009)

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali	5
Art. 01 - Oggetto, finalità e diffusione.....	5
Art. 02 - Interpretazione di particolari questioni	5
Art. 03 - Sede delle adunanze	5
Art. 04 - Consigliere anziano	6
TITOLO II - Funzionamento del Consiglio comunale	6
Capo I - Convocazione del Consiglio comunale.....	6
Art. 05 - Attività e riunioni del Consiglio.....	6
Art. 06 - Programmazione dei lavori	7
Art. 07 - Convocazione del Consiglio Comunale	7
Art. 08 - Procedura per la convocazione.....	7
Art. 09 - Convocazione d'urgenza	8
Art. 10 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione.....	9
Art. 11 - Ordine del giorno	9
Capo II - Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale	9
Art. 12 - Deposito degli atti	9
Art. 13 - Numero legale	10
Art. 14 - Sedute del Consiglio Comunale	10
Art. 15 - Presidenza ordinaria delle sedute	11
Art. 16 - Poteri del Presidente.....	11
Art. 17 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.....	11
Capo III - Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale.....	11
Art. 18 - Comportamento dei Consiglieri	11
Art. 19 - Norme generali per gli interventi	12
Art. 20 - Comportamento del pubblico.....	12
Art. 21 - Polizia nell'aula	13
Art. 22 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio.....	13
Art. 23 - Partecipazione dei membri della Giunta	13
Capo IV - Svolgimento delle sedute	14
Art. 24 - Pubblicità delle sedute.....	14
Art. 25 - Verifica del numero legale	14
Art. 26 - Designazione ed attività degli scrutatori	15
Art. 27 - Funzioni di segretario della seduta.....	15
Art. 28 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza	15
Art. 29 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno	16
Art. 30 - Presentazione di proposte ed interventi.....	16
Art. 31 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno	17
Art. 32 - Inosservanza dei tempi d'intervento	17
Art. 33 - Mozione d'ordine.....	18
Art. 34 - Intervento del Consigliere per fatto personale	18
Art. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive	18
Art. 36 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti	19

Art. 37 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti	19
Art. 38 - Richiesta di votazione per parti separate	20
Art. 39 - Chiusura della discussione	20
Art. 40 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni	20
Art. 41 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti	21
Art. 42 - Votazione per parti separate	21
Art. 43 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria.....	21
Art. 44 - Forma delle votazioni	21
Art. 45 - Controprova della votazione per alzata di mano	22
Art. 46 - Votazione palese per appello nominale.....	22
Art. 47 - Votazione segreta per schede	23
Art. 48 - Esito delle votazioni	23
Art. 49 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni	23
Capo V - Processi verbali	24
Art. 50 - Compilazione dei verbali	24
Art. 51 - Contenuto dei verbali	24
Art. 52 - Annotazioni a verbale.....	24
Art. 53 - Sottoscrizione dei verbali	25
Art. 54 - Approvazione dei verbali	25
TITOLO III - Diritti e doveri dei Consiglieri comunali	26
Capo I - Diritti.....	26
Art. 55 - Diritto d'iniziativa.....	26
Art. 56 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri	26
Art. 57 - Diritto di interrogazione dei Consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi	27
Art. 58 - Diritto di presentazione di interpellanze ed interrogazioni	27
Art. 59 - Disciplina delle interpellanze/interrogazioni urgenti	28
Art. 60 - Domande d'attualità.....	29
Art. 61 - Mozioni	30
Capo II - Doveri	30
Art. 62 - Rispetto del Regolamento	30
Art. 63 - Assenza dei Consiglieri.....	30
Art. 64 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni	31
Art. 65 - Pubblicità della situazione patrimoniale	31
TITOLO IV - Organizzazione del Consiglio comunale	31
Capo I - Articolazione del Consiglio	31
Art. 66 - Articolazioni del Consiglio comunale.....	31
Capo II - Presidenza del Consiglio comunale.....	31
Art. 67 - Presidenza del Consiglio Comunale.....	31
Art. 68 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale.....	31
Capo III - Commissioni consiliari permanenti.....	32
Art. 69 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti.....	32
Art. 70 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti.....	33
Art. 71 - Funzioni delle Commissioni permanenti.....	33

Art. 72 - Attribuzioni specifiche della Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali"	34
Art. 73 - Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari permanenti	34
Art. 74 - Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari	34
Art. 75 - Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti.....	35
Art. 76 - Convocazione delle Commissioni.....	35
Art. 77 - Validità delle sedute e delle votazioni.....	35
Art. 78 - Partecipazione ai lavori della Commissione	36
Art. 79 - Verbalizzazione delle sedute.....	36
Art. 80 - Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni	37
Art. 81 - Commissione di garanzia	37
Capo IV - Gruppi Consiliari	37
Art. 82 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari.....	37
Art. 83 - Presidenza dei Gruppi consiliari	38
Art. 84 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari	38
Art. 85 - Funzionamento dei Gruppi consiliari	39
Capo V - Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale	39
Art. 86 - Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari.....	39
Art. 87 - Risorse strumentali.....	39
Art. 88 - Risorse finanziarie.....	40
Art. 89 - Gestione delle risorse destinate al Consiglio comunale	40
Art. 90 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari.....	41
Art. 91 - Disposizioni finali e transitorie	41

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 01 - Oggetto, finalità e diffusione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'Organo.
3. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
4. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

Art. 02 - Interpretazione di particolari questioni

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali relative all'interpretazione di disposizioni del presente regolamento sono presentate per iscritto al Sindaco, quale soggetto esercitante le funzioni di presidenza dell'Assemblea. Questi provvede a definire, con l'ausilio del Segretario Comunale, adeguata istruttoria sul caso ed a sottoporre per parere ogni questione alla Conferenza dei Capigruppo, ferma restando in capo allo stesso la competenza a definire indicazioni risolutive in merito al tema segnalato;
2. La Conferenza dei Capigruppo valuta le eccezioni proposte e fornisce al Sindaco ogni elemento utile per la formulazione di un'interpretazione il più conforme possibile alla norma.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 03 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

3. Le riunioni delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari, nonché degli altri organismi a composizione collegiale operanti nell'ambito del Consiglio si tengono in locali appositamente predisposti.
4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Lombardia. Le tre bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'Assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Art. 04 - Consigliere anziano

1. In ordine alle disposizioni previste dal presente regolamento ed alle funzioni ad esso attribuite, il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla stessa carica proclamati Consiglieri; in caso di parità di voti, il Consigliere anziano è considerato quello più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

TITOLO II - Funzionamento del Consiglio comunale

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale

Art. 05 - Attività e riunioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuamente nello stesso. Nell'ambito dell'attività istituzionale il Consiglio può definire la programmazione di sessioni di lavoro dedicate a particolari tematiche.
2. Il Consiglio può riunirsi anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame di interpellanze ed interrogazioni.
3. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per determinazione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori della Assemblea;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 3, l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 11 deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 06 - Programmazione dei lavori

1. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, definisce il programma dell'attività consiliare, al fine di garantirne il buon andamento.

Art. 07 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco con avviso formale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco ed in caso di assenza o impedimento anche di questi la convocazione è disposta dall'Assessore anziano.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Art. 08 - Procedura per la convocazione

1. Nell'ambito dell'attività istituzionale del Consiglio e con specifico riferimento alle materie previste nell'ordine del giorno, possono essere individuati tre diversi tipi di sedute, così specificate:
 - a) Ordinaria, allorché all'ordine del giorno della stessa adunanza si prevede la trattazione di argomenti di particolare importanza e precisamente:
 - 1) l'approvazione dello statuto dell'Ente ed eventuali sue modifiche;
 - 2) l'approvazione del bilancio di previsione;
 - 3) l'approvazione del conto consuntivo;
 - 4) l'approvazione dello strumento urbanistico generale e sue varianti;
 - 5) l'approvazione dei regolamenti di competenza consiliare.
 - b) Straordinaria che attiene alla trattazione di qualunque altra materia di competenza del Consiglio con eccezione di quelle previste alla precedente lettera a).
 - c) Urgente in tutti quei casi in cui sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili rendono necessaria l'adunanza;
2. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, salvo che non ricorra l'urgenza, provvede alla convocazione del Consiglio Comunale con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio di tutti i componenti eletti dell'Assemblea almeno cinque giorni consecutivi e liberi prima rispetto a quello stabilito per la riunione ordinaria, tre giorni consecutivi e liberi prima per la riunione straordinaria e 24 (ventiquattro) ore prima in caso di riunione urgente, precisando che l'espressione "liberi" sta ad indicare che non si computano né il giorno della notifica, né quello proprio in cui si terrà l'adunanza. Qualora all'interno di detti termini ricorra per calendario la presenza di giorni festivi, su e-

spessa richiesta dei Consiglieri, è consentito il diritto di accesso agli uffici comunali per la visione delle pratiche, in orario da concordarsi.

3. Nel caso in cui, dopo aver effettuato le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti da trattare urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, per poterli esaminare più approfonditamente. Non esiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo gli argomenti aggiunti nei confronti dei Consiglieri che risultavano assenti nel momento in cui il rinvio è stato deciso.
5. Nell'elenco degli oggetti da trattarsi sono evidenziati gli argomenti e gli ordini del giorno da sottoporsi alle determinazioni del Consiglio nella specifica seduta cui si riferisce la convocazione.
6. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al precedente comma 2.
7. Qualora il consigliere abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo della posta elettronica, deve essere verificata la ricezione del messaggio da parte del consigliere stesso.
8. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco, fatto salvo il caso di cui al precedente comma 4, secondo capoverso, dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio.
9. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio e quindi del giorno, ora, luogo ed argomenti rinviati, da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo sulla seduta prevista.
10. L'eventuale ritardata consegna o spedizione dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 09 - Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza; motivi per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e/o per i cittadini.

2. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione o alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge. In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite dall'articolo 8, comma 4.

Art. 10 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale, fatti salvi i casi di cui ai commi 6 ed 8 dell'articolo 8.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un altro luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica; in alternativa, l'avviso sarà inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi, secondo l'ordine di presentazione, le proposte di iniziativa propria, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei singoli Consiglieri, nonché quelle di eventuali iniziative popolari.
3. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio contemporaneamente alla convocazione dei Consiglieri e pubblicizzato nelle apposite bacheche del Comune.

Capo II - Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

Art. 12 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno tre giorni liberi e consecutivi precedenti le adunanze ordinarie; due giorni liberi e consecutivi precedenti le adunanze straordinarie e ventiquattro ore prima le adunanze urgenti. In ogni caso gli stessi atti sono tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.
2. Ove possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai Consiglieri.

Art. 13 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, così come previsto dall'art. 24 dello Statuto comunale.
2. Nel caso la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che potrà aver luogo non meno di un'ora dopo la prima, la seduta è ritenuta valida purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una presenza o maggioranza qualificata.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14 - Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco o il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Sindaco, ancor più se sussistono le condizioni di cui all'articolo 9, ricorrere alla adunanza di seconda convocazione per la trattazione del medesimo ordine del giorno, sempre ché la stessa sia stata prevista nell'avviso di convocazione già notificato ai Consiglieri. Diversamente lo stesso Sindaco può scegliere di riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno con avviso da notificare al consigliere almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.
5. Per sessioni speciali, sedute celebrative, sedute aperte alla cittadinanza nelle quali non vi sia comunque necessità di votazione di provvedimenti o su documenti, nonché nelle sedute dedicate esclusivamente all'esame di interpellanze e di interrogazioni in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo il numero legale si dà per presupposto. E' fatta comunque salva la possibilità di ciascun consigliere di richiedere la verifica del numero legale nel corso di tali sedute.

Art. 15 - Presidenza ordinaria delle sedute

1. Il Sindaco è di diritto il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco la presidenza spetta al Consigliere anziano.

Art. 16 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea Consigliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicurarne il buon andamento dei lavori e moderare la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; inoltre, fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare; stabilisce infine l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare la osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessari a favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

Art. 17 - Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è presieduta dal Sindaco.
2. La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni deve essere predisposta tenendo conto degli adempimenti da soddisfare nella stessa, secondo quanto previsto dalla legge.

Capo III - Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 18 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il soggetto che in quel momento presiede l'Assemblea provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il soggetto che in quel momento presiede l'Assemblea conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il soggetto che in quel momento presiede l'Assemblea gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il soggetto che in quel momento presiede l'Assemblea può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Art. 19 - Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri hanno, con le cautele di cui al precedente articolo 18, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed il loro orientamenti politici ed amministrativi.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
3. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri, ove essi avvengano il Presidente deve intervenire togliendo la parola a coloro che hanno dato origine al dialogo, restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce la parola.
6. Nessun intervento, contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in una seduta successiva.

Art. 20 - Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il soggetto che presiede l'Assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il soggetto che presiede l'Assemblea, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 21 - Polizia nell'aula

1. Il Sindaco o comunque il soggetto che presiede l'Assemblea è tenuto ad assicurare l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del personale di assistenza all'aula e/o del Corpo di Polizia Locale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Sindaco o comunque del soggetto che presiede l'Assemblea e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 22 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.
2. Oltre al Segretario Comunale ed ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'Assemblea, il Sindaco può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di Funzionari, Responsabili di Servizio, Rappresentanti di Aziende ed Istituzioni, di Consorzi e di Società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più Consiglieri, il Sindaco può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco o del soggetto che comunque presiede l'Assemblea, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 23 - Partecipazione dei membri della Giunta

1. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.
2. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto.

Capo IV - Svolgimento delle sedute

Art. 24 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare, in relazione alle quali può aversi discussione con espressione di valutazioni ed apprezzamenti riferiti ai nominandi.
3. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'Assemblea, fatta eccezione per il Segretario, nonché per il personale di assistenza all'aula ed all'Organo, devono lasciare l'aula.
4. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Sindaco ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 20 del presente regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 25 - Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.
2. Il Sindaco, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei Consiglieri dall'aula.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non ha numero legale, il Sindaco o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'Assemblea può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco o comunque il

soggetto che in quel momento presiede l'Assemblea dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 26 - Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa due Consiglieri alle funzioni di scrutatore nei casi in cui si proceda a votazione segreta.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art. 27 - Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o dai Responsabili di Servizio che siano stati nominati Vice Segretari, se previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
3. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al precedente comma 2.
4. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Art. 28 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli articoli 59 e 60 del presente regolamento, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Sindaco in forma scritta, almeno un'ora prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.
5. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.
6. Prima dell'avvio dei lavori del Consiglio, è data la facoltà ai Capigruppo di intervenire per comunicazioni di interesse locale o più generale. In tal caso e previa autorizzazione del Sindaco, ciascuno degli stessi Capigruppo ha diritto di parola per una durata non superiore a 5 minuti.
7. Il Sindaco, prima dell'avvio della seduta, effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

Art. 29 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un consigliere.
3. Sulla proposta decide la Conferenza dei Capigruppo consiliari. Qualora lo ritengano opportuno, gli stessi Capigruppo possono demandare la decisione al Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Art. 30 - Presentazione di proposte ed interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il soggetto che presiede l'adunanza dispone la lettura della relazione medesima.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri, gli Assessori, nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 31 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, ai piani di governo del territorio, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.
5. In sede di programmazione dei lavori da parte della Conferenza dei Capigruppo consiliari ogni Gruppo può proporre ulteriori provvedimenti la cui trattazione determini l'opportunità di deroghe ai termini temporali di cui al comma 3. In tal caso, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce limiti di tempo per gli interventi, i quali non devono comunque superare quelli di cui al comma 4. Tali determinazioni vengono comunicate al Consiglio all'inizio della seduta o, comunque, prima che inizi la discussione sull'argomento.
6. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.
7. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
8. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non Consiglieri, previsti dallo Statuto.
9. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 32 - Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
2. Scaduto il termine, il Sindaco, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

3. Il Sindaco e gli assessori competenti sulla materia trattata possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 5 (cinque minuti) ciascuno.

Art. 33 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Sindaco, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di cinque minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 34 - Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 35 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 36 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, deposti sul banco del Sindaco che provvede a darli in copia ai Capigruppo consiliari.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 37 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Il Sindaco, prima della replica del relatore e verificato che i Consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, legge tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 36, comma 2, del presente regolamento.
2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 36, comma 4, del presente regolamento, anche un solo consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei Consiglieri.
3. Il Sindaco accorda tale sospensione e può - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - accordare un tempo superiore.
4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli Consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto al soggetto che presiede l'Assemblea i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Sindaco o del proponente.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

Art. 38 - Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 39 - Chiusura della discussione

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Sindaco può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 40 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 36, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 38 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 31, comma 4 del presente regolamento.
5. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
6. Prima di procedere alla votazione il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i Consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

7. Il Sindaco dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei Consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni,

Art. 41 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 36 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 42 - Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 38 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 43 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.
2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Sindaco concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 40 del presente regolamento. Successivamente la richiesta viene posta in votazione ed essa risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 40 del presente regolamento.

Art. 44 - Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice). In tale caso i Consiglieri presenti che non risulta-

no aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque richiesta per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.
3. Nelle votazioni per alzata di mano l'espressione del voto deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Sindaco dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione.
4. In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 45.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del presente regolamento.

Art. 45 - Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto espresso per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Sindaco, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Sindaco e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a) per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.
4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 46 - Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma

scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.

2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei Consiglieri.
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Sindaco, che proclama il risultato.

Art. 47 - votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 48 - Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 49 - votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.
2. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve comunque essere congruamente motivata nel provvedimento.

3. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Sindaco al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.

Capo V - Processi verbali

Art. 50 - Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Comunale; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora un consigliere lo richieda, nel corso della seduta può essere messa a sua disposizione la sintesi del verbale redatta sino al momento della richiesta.
4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 52, comma 1.

Art. 51 - Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, di quelli che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 52 - Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale prima che la seduta abbia termine o la dichiarazione venga testualmente dettata.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 53 - Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
2. Copia dei verbali deve essere inviata ai Capigruppo ad avvenuta esecutività.

Art. 54 - Approvazione dei verbali

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso l'ufficio del Segretario Comunale, a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.
2. La data di inizio del deposito viene tempestivamente comunicata dal Segretario Comunale ai Capigruppo consiliari.
3. I verbali stessi sono sottoposti all'esame del Consiglio Comunale nel corso della adunanza successiva e, ove un consigliere lo richiedesse, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettifiche. Ultimata la lettura, il Sindaco chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale; ove nessuno si pronuncerà, il verbale si intende approvato all'unanimità.
4. I verbali si intendono definitivi se in occasione dell'esame di cui al precedente comma 3 nessun consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate formulando esattamente quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.
5. Formulata la proposta di modifica, il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi sia opposizione alla stessa. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
6. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza dei presenti.

TITOLO III - Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

Capo I - Diritti

Art. 55 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli ordini del giorno presentati dai Consiglieri comunali dovranno in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla presentazione formale, attestata dal Segretario Comunale.
2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 56 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.
2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché del Regolamento sul diritto di accesso.
3. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio che li detiene, qualora le informazioni in essi contenute non presentino profili di particolare complessità o delicatezza.
4. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite il Segretario Comunale.
5. Il diniego o differimento può essere opposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Di esso deve essere data informazione al Sindaco.

6. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Responsabile del Servizio interessato può chiedere al Sindaco di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.
7. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco, il quale fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 57 - Diritto di interrogazione dei Consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Segretario Comunale / Direzione Generale e ai Responsabili di Servizio domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario Comunale / Direttore Generale e i Responsabili di Servizio rispondono per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.
3. In caso di mancata risposta entro i termini di cui al comma 2 o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può richiederne la trattazione con le modalità prescritte all'articolo 58.

Art. 58 - Diritto di presentazione di interpellanze ed interrogazioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, nonché interrogazioni finalizzate a conoscere e chiarire aspetti che riguardano il funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta formulata al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti.
3. L'interrogazione consiste nella domanda scritta formulata al Sindaco o alla Giunta per conoscere aspetti organizzativi interni all'Ente o riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi.
4. Sia alle interpellanze che alle interrogazioni viene data risposta in apposita seduta della Commissione consiliare competente per materia, cui hanno diritto di partecipazione i presentatori, da tenersi entro e non oltre i 30 giorni successivi.
5. Alla seduta della Commissione in cui si trattano le interpellanze/interrogazioni devono intervenire il Sindaco o gli Assessori delegati per materia.

6. Qualora l'interpellante/interrogante sia assente, all'interpellanza/interrogazione viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta della Commissione. Qualora essa sia sottoscritta da più Consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
7. L'interpellante/interrogante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
8. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato siano assenti o l'interpellante/interrogante si dichiari insoddisfatto, il consigliere ha facoltà di trasformare l'argomento, oggetto della interpellanza/interrogazione, in un vero e proprio ordine del giorno. E' comunque facoltà dell'interpellante/interrogante chiedere che all'interpellanza/interrogazione venga data risposta scritta.
9. Qualora il consigliere richieda di trasformare l'argomento, oggetto della interpellanza/interrogazione, in un vero e proprio ordine del giorno o mozione, il Sindaco provvede all'iscrizione all'ordine del giorno e la relativa trattazione dovrà comunque avvenire nel corso della prima adunanza successiva.
10. Alla seduta della Commissione consiliare in cui si trattano le interpellanze/interrogazioni possono essere invitati a presenziare anche gli organi di informazione.

Art. 59 – Disciplina delle interpellanze/interrogazioni urgenti

1. Nei casi di urgenza, ciascun consigliere può presentare interrogazioni e/o interpellanze in apertura della seduta consiliare, formulandole per iscritto, e la relativa trattazione avviene nella parte iniziale della stessa seduta pubblica, dopo le eventuali domande di attualità.
2. Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze e comunque nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
3. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà comunque occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
4. Se il Consigliere o i Consiglieri proponenti siano assenti senza giustificato motivo al momento della discussione della sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
5. Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal Sindaco, il quale, se in possesso degli elementi necessari, può dare risposta direttamente o per mezzo dell'Assessore competente per materia. In caso contrario ne prende atto e si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro i 10 giorni successivi o lo sottopone alla procedura di cui al precedente articolo 58.
6. La risposta deve essere contenuta entro il tempo di 10 minuti.

7. Può replicare ad essa solo il Consigliere o i Consiglieri interroganti, per dichiarare se siano soddisfatti o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il loro intervento entro il tempo di 5 minuti.
8. Alla replica può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.
9. Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
10. Quando il Consigliere o i Consiglieri proponenti non siano soddisfatti della risposta avuta o comunque intendano promuovere una discussione sulla risposta, essi possono trasformare l'argomento in un ordine del giorno o mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
11. Se l'interrogante o gli interroganti non si avvalgono di tale diritto, la richiesta di trasformare l'argomento in un ordine del giorno o mozione può essere presentata da altri Consiglieri.
12. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
13. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quello che è, a quel momento in esame e rinvia poi le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla disciplina di cui al precedente articolo 58.
14. Qualora rimanga da trattare una qualche interrogazione e/o interpellanza, che per argomento ed urgenza necessita di opportuna risposta, il Sindaco convoca la Conferenza dei Capigruppo, assieme alla quale decide, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal terzo comma del presente articolo.
15. Nelle adunanze ordinarie, dedicate di norma all'esame di argomenti di particolare importanza, non è ammessa la trattazione di interrogazioni e/o interpellanze, salvo che in relazione all'argomento ed urgenza le stesse non siano ritenute meritevoli di particolare attenzione, nel qual caso il Sindaco convoca la Conferenza dei Capigruppo, assieme alla quale decide per l'eventuale deroga.
16. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento già iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento cui si riferiscono.

Art. 60 - Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.

2. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Art. 61 - Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta nella quale essa deve essere discussa.
3. In caso di dissenso su tale decisione da parte dei Consiglieri firmatari, questi ultimi possono richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

Capo II - Doveri

Art. 62 - Rispetto del Regolamento

1. Il presente regolamento obbliga i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 63 - Assenza dei Consiglieri

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve comunicare l'assenza, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 17 dello Statuto.

Art. 64 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi debbono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 65 - Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale dei Consiglieri sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV - Organizzazione del Consiglio comunale

Capo I - Articolazione del Consiglio

Art. 66 - Articolazioni del Consiglio comunale

1. Sono articolazioni del Consiglio comunale la Presidenza, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, denominata anche Conferenza dei Capigruppo.

Capo II - Presidenza del Consiglio comunale

Art. 67 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni connessi a tale attività previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le funzioni vicarie relative alla presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento del Sindaco sono esercitate, nell'ordine, dal Vice Sindaco / dall'Assessore più anziano per età, sempre che sia componente dello stesso collegio / dal Consigliere Anziano.

Art. 68 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco nell'esercizio delle attività di presidenza dell'Assemblea consiliare comunale o chi ne fa le veci:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;

- b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, inserendo nello stesso le eventuali richieste della Giunta, delle Commissioni consiliari o dei singoli Consiglieri, nonché dei cittadini, in conformità allo Statuto;
 - c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
 - d) coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni, in relazione alle esigenze rappresentate;
 - e) esamina le assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, dello Statuto e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
 - f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;
 - h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.
2. Il Sindaco, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

Capo III - Commissioni consiliari permanenti

Art. 69 - Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, il Consiglio Comunale, una volta avvenuto il proprio insediamento ed entro quattro mesi dalla data delle elezioni, provvede alla costituzione delle seguenti Commissioni consiliari permanenti:
- 1°. commissione: attività economiche (Bilancio, Patrimonio, Personale, Servizi informatici, Agricoltura, Commercio, Artigianato e Industria).
 - 2°. commissione: servizi al territorio (Piano di Governo del Territorio, Opere pubbliche, Ecologia e Vigilanza).
 - 3°. commissione: servizi alla persona (Sociale, Culturali, Scolastici, Sportivi e del Tempo libero, Anagrafici e dell'Informazione).

2. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 70 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri comunali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Presidente del Gruppo al Sindaco e sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto ed in maniera disgiunta, talché maggioranza ed opposizione provvedano a nominare autonomamente i commissari di propria competenza, precisandosi che in caso di parità la nomina si intende a favore di colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.
2. Le commissioni sono composte, di norma, da 5 Consiglieri comunali garantendo comunque la presenza della minoranza, nel rispetto del criterio di proporzionalità.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Ciascun membro della Commissione può farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo. Il sostituto esprime i voti attribuiti al consigliere sostituito dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione.
5. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e hanno diritto di parola solo per chiedere chiarimenti sulle questioni trattate.
6. Alle sedute delle Commissioni partecipano di diritto il Sindaco e gli Assessori cui competono gli argomenti da trattarsi.

Art. 71 - Funzioni delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.
2. Esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta. Specificatamente:
 - esprimono pareri sulle proposte loro sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta e dagli Assessori competenti per materia;
 - approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio su problemi di interesse generale e specifico del Comune e dell'Amministrazione;

- richiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di comunicazioni e proposte sulla materie assegnate o approfondite e di loro iniziativa.
3. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

Art. 72 - Attribuzioni specifiche della Commissione consiliare "Affari generali e istituzionali"

1. Ove istituita, alla Commissione consiliare permanente " Affari generali e istituzionali" spettano in particolare le funzioni di controllo sulle attività istituzionali ed amministrative del Comune, degli enti di secondo grado e sulle società a prevalente partecipazione comunale con le modalità ed i limiti disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Ad essa spettano altresì:
 - a) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale;
 - b) l'elaborazione di proposte di modifica ed integrazione del regolamento del Consiglio comunale;
 - c) l'elaborazione di proposte di regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;
 - d) l'istruttoria sulle proposte di regolamentazione promosse dalla Giunta.

Art. 73 - Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari permanenti

1. L'attività delle Commissioni consiliari permanenti viene coordinata secondo le modalità previste nel presente articolo.
2. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Sindaco può trasmettere la stessa a due o più Commissioni da tenersi in seduta congiunta.
3. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire quali provvedimenti possono essere sottoposti all'esame del Consiglio, senza preventiva istruttoria da parte delle Commissioni consiliari.

Art. 74 - Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente svolge le proprie funzioni avvalendosi di un apposito ufficio di segreteria.
3. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai Responsabili di Servizio interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano individuato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 75 - Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono costituire al loro interno gruppi di lavoro o assegnare speciali incarichi a loro membri.
2. Le riunioni delle articolazioni interne delle Commissioni consiliari, qualora siano state formalmente istituite con deliberazione consiliare, si svolgono secondo le modalità previste dal presente regolamento per le stesse Commissioni.

Art. 76 - Convocazione delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti sono convocate almeno tre volte all'anno dal Presidente, per sua iniziativa o su richiesta scritta fatta da almeno tre componenti o, infine, su proposta del Sindaco e degli Assessori competenti per materia.
2. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.
3. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato al Sindaco, ai Presidenti dei gruppi consiliari.
4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. L'argomento viene obbligatoriamente trattato qualora la proposta sia fatta da Consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 77 - Validità delle sedute e delle votazioni

1. La riunione della Commissione, in sede istruttoria, è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei commissari che la compongono. La presenza dei rappresentanti della metà più uno dei gruppi consiliari rende comunque valida la seduta.
2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari.
4. La Commissione può procedere all'esame di proposte di deliberazioni su argomenti di particolare rilievo, rispetto alle quali può definire un orientamento unanime, esplicitato con la votazione.

5. Le proposte di deliberazione di cui al comma precedente possono quindi essere sottoposte al Consiglio per essere dibattute e votate con procedimento semplificato, con riduzione dei tempi di discussione. Tali proposte possono essere votate in Commissione quando sono presenti commissari che rappresentano almeno la metà più uno dei rappresentanti della metà più uno dei Gruppi consiliari, di cui almeno uno appartenente alla minoranza.
6. Non possono essere sottoposti alle votazioni di cui al comma precedente le deliberazioni aventi ad oggetto i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici e, comunque, i provvedimenti per i quali la legge o lo Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

Art. 78 - Partecipazione ai lavori della Commissione

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.
2. Sulle proposte del Sindaco e della Giunta il Presidente può richiedere la partecipazione del Sindaco o degli assessori competenti.
3. Su richiesta dei rispettivi Presidenti possono essere invitati alle sedute delle Commissioni Responsabili di Servizio, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. La richiesta di partecipazione dei Responsabili di Servizio del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti deve essere previamente comunicata al Sindaco a cura del Presidente.
5. Il Segretario Comunale o suo incaricato può essere richiesto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.
6. Qualora l'argomento in discussione sia proposto da un Consigliere comunale il Presidente lo iscrive all'ordine del giorno dei lavori della Commissione d'intesa con il proponente.

Art. 79 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.
2. I componenti della Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.
3. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.

4. I Commissari possono procedere al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.
5. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi al Sindaco e alla Segreteria generale per gli eventuali adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 80 - Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni

1. Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico con le modalità e i limiti definiti dai Presidenti delle medesime.
2. Alle sedute delle Commissioni permanenti di regola è ammessa la presenza della stampa. Il Presidente può autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche delle sedute.
3. Le sedute sono segrete quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l'interesse dell'ente lo richieda.

Art. 81 - Commissione di garanzia

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa il Consiglio Comunale costituisce una commissione di garanzia, il cui compito è quello di esprimersi sui conflitti tra Consiglieri e su argomenti per i quali il Consiglio stesso, a maggioranza, ritenga si debbano effettuare chiarimenti.
2. Essa è composta da 3 Consiglieri effettivi e da 2 supplenti garantendo la presenza della minoranza, nel rispetto del criterio di proporzionalità previsto dall'art. 38, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.
3. La commissione deve pronunciarsi nei termini e nei tempi stabiliti di volta in volta dal Consiglio comunale, consegnando al Presidente dell'Assemblea le proprie conclusioni scritte. Queste saranno portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile,
4. Qualora, in seno alla commissione, emergano posizioni e conclusioni diverse, il Presidente ne dovrà, comunque, informare il Consiglio comunale.

Capo IV - Gruppi Consiliari

Art. 82 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del

Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da almeno due Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'articolo 40 del presente regolamento (dichiarazione di voto).

Art. 83 - Presidenza dei Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e ne fornisce comunicazione scritta al Sindaco entro dieci giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale.
2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il consigliere più anziano del gruppo stesso.

Art. 84 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari denominata anche Conferenza dei Capi-gruppo esercita le funzioni attribuitele dall'articolo 27 dello Statuto e dal presente regolamento.
2. I Capi-gruppo sono costituiti in Conferenza Consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento, o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.
3. La conferenza dei Capi-gruppo ha anche funzione di Commissione per il regolamento e per quanto su indicato espressamente nel presente Regolamento.

4. Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, le integrazioni e le revisioni che risultano opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso a nuove disposizioni di legge.
5. Della Commissione permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i Capigruppo. Il Sindaco la presiede, e in sua assenza, la convocazione e la presidenza competono all'Assessore delegato.
6. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.
7. Le proposte della Commissione dei Capigruppo su argomenti politici ed amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Art. 85 - Funzionamento dei Gruppi consiliari

1. La Giunta Municipale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni di Consiglieri comunali a coloro che ne fanno parte, secondo le indicazioni della commissione dei Capigruppo.

Capo V - Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 86 - Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

1. Al Consiglio, alle sue articolazioni organizzative previste dal presente regolamento ed ai Gruppi Consiliari è assicurato supporto dai Servizi dell'Amministrazione Comunale deputati alla cura degli affari generali ed istituzionali, nonché dal Segretario Comunale.
2. Le attività di supporto sono realizzate nel pieno rispetto delle esigenze della Presidenza delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. A tal fine il Segretario Comunale definisce le modalità operative per l'impegno delle risorse umane in organico in relazione a tali attività.

Art. 87 - Risorse strumentali

1. Alla Presidenza e alle Commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Ai Gruppi consiliari viene assicurata, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

Art. 88 - Risorse finanziarie

1. Il Sindaco, con decisione assunta in sede di riunione congiunta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, provvede a richiedere alla Giunta la iscrizione nella proposta di bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.
2. In ragione di eventuali circostanze particolari ciascun gruppo o commissione può richiedere la previsione di stanziamenti di fondi per il relativo funzionamento.
3. In caso di costituzione, nel corso dell'anno, del Gruppo misto o di nuovi Gruppi consiliari, il Sindaco, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, procede alla ri-determinazione delle risorse assegnate ai gruppi, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1.

Art. 89 - Gestione delle risorse destinate al Consiglio comunale

1. Le tipologie di spese per il funzionamento degli organismi consiliari imputabili al budget amministrativo in dotazione sono le seguenti:
 - a) spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti;
 - b) spese di aggiornamento (giornali, riviste e libri) che rivestano per il gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - c) spese per strumentazioni informatiche, tecnologiche e arredi;
 - d) spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti il contesto socio-economico del Comune e il suo territorio;
 - e) spese per la stampa di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, noleggio sale, compensi a relatori, incarichi ad esperti, noli e quant'altro per l'organizzazione delle manifestazioni, spese di ospitalità relative alle sopraccitate iniziative;
 - f) spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi;
 - g) spese per prestazioni professionali conferite per attività specialistiche connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche;
 - h) ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.
 - i) L'impegno e la liquidazione delle spese di cui al comma 1 sono disposti con determinazione del Responsabile di Servizio della struttura preposta alla cura degli affari generali e istituzionali del Comune .
2. In relazione alle gestione delle suddette spese il Sindaco può adottare atti di direttiva nell'ambito degli obiettivi assegnati alle strutture di cui al comma 1 dal Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 90 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari

1. Le forme di gestione e rendicontazione degli stanziamenti di cui all'articolo 88, seguono le regole dell'ordinamento di contabilità per gli Enti locali.
2. Il quadro analitico delle spese sostenute dalla Presidenza del Consiglio, dalle Commissioni e dai Gruppi consiliari, costruito secondo le tecniche budgetarie, viene reso noto ai Presidenti dei medesimi in corrispondenza dei preconsuntivi periodici sull'andamento del bilancio comunale.
3. Il Sindaco rende pubblico, almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del Conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme liquidate per il funzionamento degli organismi consiliari, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 88.

Art. 91 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione approvativa.
2. Sino all'adozione del regolamento previsto al comma 1 del precedente articolo 64 si applicano comunque le disposizioni della legge n. 441/1982.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.